

Legge regionale 11 giugno 1988 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Art. 68

1. In fase di prima attuazione delle leggi regionali 1 marzo 1988, n. 7 e 1 marzo 1988, n. 8, le assegnazioni del personale a seguito di istituzione, soppressione o accorpamento di Direzioni regionali, Enti regionali o Servizi autonomi, disposti dalle leggi medesime, avvengono con decreto dell' Assessore delegato agli affari del personale, previo confronto con le rappresentanze sindacali; nell' ipotesi di trasferimento di sede al dipendente spetta l' indennità di cui all' articolo 133 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

2. Il decreto di cui al comma 1 sarà emanato almeno quindici giorni prima dell' entrata in vigore delle leggi regionali 1 marzo 1988, n. 7 e 1 marzo 1988, n. 8.